

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1979 del 23/04/2018
Oggetto	M&E METALLI Srl - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Bologna, viale Felsinea 60.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2062 del 23/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre APRILE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società/ditta **M&E METALLI Srl** per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Bologna, viale Felsinea 60.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società/ditta M&E Metalli Srl (C.F. P.IVA 03365651201) per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi Art. 216<sup>3</sup>, sito in Comune di Bologna, viale Felsinea 60 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>4</sup> di acque reflue di dilavamento / di acque reflue industriali** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
  - **Autorizzazione allo scarico in acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
  - **Comunicazione in materia di rifiuti<sup>5</sup>** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>6</sup>** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, presenti negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>7</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi degli art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>5</sup> Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>8</sup>.

5. Obbliga la società/ditta M&E Metalli Srl a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>9</sup> in caso di prosecuzione dell'attività.
6. E' fatta salva la normativa antincendio di riferimento, pertanto il gestore è tenuto a verificare i limiti fissati da detta normativa per la piena ottemperanza della stessa.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>10</sup>.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

- La ditta M&E Metalli Srl con sede legale e operativa sito in Comune di Bologna, viale Felsinea 60, ha presentato, nella persona di Marilena Gatta, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica dell'istanza, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 28/11/2017 (Prot. n. 435303) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P., con propria nota Prot. n. 438135 del 01/12/2017, ha trasmesso la domanda AUA richiamata in oggetto acquisita agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 01/12/2017 al PGB0/2017/27899<sup>11</sup>,
- L'ARPAE-SAC Bologna, con nota del 20/12/2017, PGB0/2017/29323, ha sospeso il procedimento e richiesto integrazioni alla ditta tramite il SUAP del Comune di Bologna.
- Il SUAP ha trasmesso la richiesta di integrazioni alla ditta in data 02/01/2018 prot. 442; successivamente in data 07/02/2018 il SUAP ha trasmesso<sup>12</sup> la documentazione inviata dalla società, ed acquisita con PGB0 3085 del 07/02/2018.
- In data 13/02/2018 prot. 64800 il SUAP ha trasmesso documentazione volontaria<sup>13</sup> trasmessa dalla M&E Metalli Srl, inerente le operazioni svolte nel centro di recupero, specificando che viene svolta unicamente l'operazione di recupero R13.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota Prot. n. 75496 del 20/02/2018 pervenuta agli atti di

<sup>8</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>9</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

<sup>11</sup> Pratica SINADOC 33422/2017;

<sup>12</sup> Con nota Prot 57121 del 07/02/2018;

<sup>13</sup> Acquisita agli atti di questa agenzia con Prot 3520 del 13/02/2018;

ARPAE-SAC di Bologna in data 20/02/2018 al PGBO/2018/4153, ha trasmesso i pareri favorevoli settoriali riguardo gli aspetti urbanistici<sup>14</sup>, matrice scarichi<sup>15</sup> condizionati alle prescrizioni del Gestore del Servizio Idrico<sup>16</sup> e nulla osta per l'impatto acustico ed autorizzare nell'ambito dell'AUA dei titoli ambientali, così come descritti al punto 1) della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- In data 12/02/2018 ARPAE ha richiesto<sup>17</sup> il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). La Prefettura ha comunicato con nota del 13/03/2018 che a carico della società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Bologna, ha espresso parere favorevole per matrice scarichi e urbanistica e in regime di silenzio-assenso, per gli aspetti di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>18</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 39,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 26,00.
  - Allegato B - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.02.03.01 pari a € 13,00.
  - Allegato C - matrice impatto acustico: non dovuti;

Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la planimetria di riferimento, è quella acquisita agli atti con PGBO/2018/9172 del 19/04/2018.

Bologna, data di redazione 23/04/18

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
*Stefano Stagni*<sup>19</sup>

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.*

*L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.*

<sup>14</sup> Protocollo del Comune Bologna settore Piani e Progetti Urbanistici Prot. 66538/2018 del 13/02/2018

<sup>15</sup> Protocollo del Comune Bologna Settore Ambiente ed Energia Prot. 464607/2018 del 22/12/2018

<sup>16</sup> Protocollo HERA S.p.A. Prot. 120447/2018 del 13/12/2017 agli atti di ARPAE PGBO28790/2017 del 14/12/2017;

<sup>17</sup> Richiesta avanzata da parte di ARPAE con nota Protocollo PR\_BOUTG\_Ingresso\_0014805\_20180212 del 12/02/2018

<sup>18</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>19</sup> Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto M&E METALLI Srl**  
**Comune di Bologna (BO), viale Felsinea 60**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della  
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Felsinea classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque domestiche” costituito dall'unione delle acque domestiche provenienti dai servizi igienici del capannone e acque meteoriche di dilavamento dei piazzali potenzialmente contaminate provenienti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna Prot. n° 464607 del 22/12/2017, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 120447 del 13/12/2018, con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 14/12/2017 al PGBO/2017/28790. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 33422/2017

Documento redatto in data 18/04/2018

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**



**Comune di Bologna**

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità  
**è Bologna**

P.G. N. 464607

DEL 22.12.2017

**OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:**

➤ **Ditta “M & E Metalli s.r.l.” – Viale Felsina n. 60 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 435303/2017).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 13.12.17, prot. n. 116325, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

#### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “M & E Metalli s.r.l.”, relativamente all’insediamento sito in viale Felsina n. 60 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

*Documento firmato digitalmente da*

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena 13 dicembre 2017  
Prot. n. 120447

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 01-12-2017 Num. prot.: 0116325  
PA&S numero 168/2017

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "M & E Metalli Srl"- Stoccaggio rifiuti non pericolosi sito in Comune di Bologna (BO) in Viale Felsina n.60.**

*Comune di Bologna - SUAP, PG N. 435303/2017 del 1 dicembre 2017*

*Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Zappoli Cristina in qualità di titolare e rappresentante legale della Ditta "**M & E METALLI SRL**" con sede legale e impianto di stoccaggio rifiuti non pericolosi, con presenza di n°3 addetti, in VIALE FELSINA n. 60 - Comune di Bologna (BO);

verificato dalla documentazione presentata che:

- la ditta "M&E Metalli Srl" esercita attività di trasporto e ritiro materiali ferrosi e non, per avviarli ad attività di recupero;
- la ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Bologna alla Ditta "Fontana Enrico Srl" con PG 326736 del 19/12/2013, volturata alla Ditta "M&E Metalli Srl" con PG 106475 del 16/04/2015;
- la ditta origina scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) e acque meteoriche di dilavamento del piazzale di deposito dei rottami metallici;
- le acque meteoriche di dilavamento sono raccolte e trattate con sistema di separazione sabbie/oli, prima dell'immissione in fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;
- sono presenti: un sistema di misurazione delle acque reflue, un dispositivo di intercettazione dello scarico, il pozzetto di campionamento;

**COMUNE DI BOLOGNA**

**Dipartimento Economia e Promozione della Città  
Settore Attività Produttive e Commercio  
U.O. Procedimenti Ambientali**

Piazza Liber Paradisus, 10  
40129 BOLOGNA BO

[suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento ("acque di scarico"), come identificate in premessa;
- le acque di scarico di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti, e rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;

- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento aziendale delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

*Firmata digitalmente*

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto M&E METALLI Srl**  
**Comune di Bologna (BO), viale Felsinea 60**

**ALLEGATO B**

**Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non  
pericolosi destinati al riutilizzo**

Bologna, 23. apr. 2018

Rif. Prat. Sinadoc 33422/2017

**SOCIETA': M&E METALLI Srl** con sede legale in via Felsinea n.60 in Comune di Bologna (BO)

**OGGETTO:** Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in via Felsinea n.60 in Comune di Bologna (BO).

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

**Operazioni di recupero: R13 - Classe 4**

Verificata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale (A.U.A. ) e successive integrazioni, pervenuta a questa Agenzia in data in data 01/12/2017 al PGB0/2017/27899.

Si attesta l'iscrizione al n° **27899/2017 del 01/12/2017**, nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

**Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:**

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a	Mc (*)
<b>ALLEGATO</b>	<b>1.1</b>	<b>DM 05.02.98 e DM 186/06 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI</b>		
<b>OPERAZIONE RECUPERO</b>	<b>R13</b>	<b>MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12 ( escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)</b>	<b>8120</b>	<b>1717</b>
TIPOLOGIA	<b>1.1</b>	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi 150101 – 150105 – 150106 – 200101		
TIPOLOGIA	<b>2.1</b>	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro 170202 – 200102 – 150107 – 160120		
TIPOLOGIA	<b>3.1</b>	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 120101 – 120102 – 150104 – 160117 – 170405 – 200140 – 120199 - 100299		
TIPOLOGIA	<b>3.2</b>	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe 110501 – 110599 - 120103 – 120104 – 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 200140 – 150104 – 100899 - 120199		
TIPOLOGIA	<b>5.1</b>	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del DLgs. n. 22/97, e successive modifiche ed integrazioni e privati di pneumatici e da componenti plastiche recuperabili 160116 – 160117 – 160118 – 160122		
TIPOLOGIA	<b>5.7</b>	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 160216 – 170402 – 170411		
TIPOLOGIA	<b>5.8</b>	Spezzoni di cavo e di rame ricoperto 160122 – 160118 – 160216 – 170401 – 170411		
TIPOLOGIA	<b>5.16</b>	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi 160214 – 160216 – 200136 – 110299		
TIPOLOGIA	<b>5.19</b>	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC 160216 – 160214 – 200136		
TIPOLOGIA	<b>6.1</b>	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici 020104 – 150102 – 200139		
TIPOLOGIA	<b>6.2</b>	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche 070213 – 120105 - 160119 – 160216 – 160306		

TIPOLOGIA	<b>6.5</b>	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche 070213 – 120105 - 160119		
TIPOLOGIA	<b>9.1</b>	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 030101 – 030105 – 150103 – 030199 – 200138		
TIPOLOGIA	<b>10.2</b>	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma 160103		

\* capacità di stoccaggio istantanea

a) **Operazione di recupero R13**

- 1) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- 2) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 8120 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.1: massimo 5000 tonn/anno
- tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno
- tipologia 5.16: massimo 590 tonn/anno
- tipologia 5.19: massimo 1500 tonn/anno
- tipologia 6.1: massimo 7700 tonn/anno
- tipologia 6.2: massimo 3500 tonn/anno
- tipologia 6.5: massimo 100 tonn/anno
- tipologia 10.2: massimo 7680 tonn/anno

b) **Prescrizioni generali:**

- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

- E' fatta salva la normativa antincendio di riferimento, pertanto il gestore è tenuto a verificare i limiti fissati da detta normativa per la piena ottemperanza della stessa.

3. Avverte che

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione<sup>1</sup>: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **103,29 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
  - denominazione e sede legale del richiedente;
  - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - partita IVA e codice fiscaleIl pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:  
bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154** ;
- L'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti<sup>2</sup>;
- Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la planimetria di riferimento, è quella acquisita agli atti con PGB0/2018/9172 del 19/04/2018, per quanto riguarda la documentazione tecnico amministrativa di riferimento è quella allegata all'istanza di AUA e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 33422/2017

Documento redatto in data 23/04/2018

<sup>1</sup> Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto M&E METALLI Srl**  
**Comune di Bologna (BO), viale Felsinea 60**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione**

Visto che è stata presentata dalla società M&E Metalli Srl ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si è dichiarato che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Visto che il Comune di Bologna, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla sopra richiamata dichiarazione<sup>1</sup> presentata ai sensi del D.P.R.227/2011 ed ha validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 33422/2018

Documento redatto in data 18/04/2018

---

<sup>1</sup> Trasmesso con Prot. 57121 del 07/02/2018 del Comune di Bologna acquisito in atti PGBO 3085 del 07/02/2018;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**